

**AGGIORNAMENTO DELLA DEFINIZIONE DI  
ATTIVITÀ DETERIORATE**

Roma, marzo 2015

# INDICE

<b><i>PREMESSA .....</i></b>	<b><i>3</i></b>
<b><i>1. ATTIVITA' FINANZIARIE DETERIORATE.....</i></b>	<b><i>4</i></b>
<b><i>1.1. Sofferenze .....</i></b>	<b><i>5</i></b>
<b><i>1.2. Inadempienze probabili.....</i></b>	<b><i>6</i></b>
<b><i>1.3. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate .....</i></b>	<b><i>8</i></b>
<b><i>1.3.1. Pulling effect.....</i></b>	<b><i>8</i></b>
<b><i>2. ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE.....</i></b>	<b><i>9</i></b>
<b><i>3. FASCIA DI SCADUTO .....</i></b>	<b><i>13</i></b>
<b><i>4. PARALLEL RUNNING.....</i></b>	<b><i>15</i></b>

## PREMESSA

Il 7° aggiornamento della Circolare n. 272 “Matrice dei Conti”, il 13° della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” e il 20° della Circolare n. 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” introducono delle modifiche alle definizioni di attività deteriorate<sup>1</sup> in linea con le definizioni di *non-performing exposures* (NPE) e di *forbearance* introdotte dagli Implementing Technical Standards (ITS) adottati da parte della Commissione Europea lo scorso 9 gennaio e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 20 febbraio.

Come noto, gli ITS si applicano alle statistiche di vigilanza consolidate armonizzate in ambito UE (FINancial REPorting-FINREP) riferite ai gruppi bancari e di SIM. Tuttavia, al fine di continuare ad avere un’unica nozione di attività finanziarie deteriorate applicabile al complesso degli intermediari vigilati, con i suddetti aggiornamenti la nozione ABE di NPE e *forbearance* viene applicata dal 1° gennaio 2015 anche alle statistiche individuali e a quelle consolidate non armonizzate delle banche ed estesa agli altri intermediari finanziari. Fanno eccezione le innovazioni relative alle esposizioni *forborne performing* che decorrono dal 1° luglio 2015.

---

<sup>1</sup> Si precisa che la presente Nota tecnica non tiene conto dei documenti posti in consultazione ad agosto 2014, i cui contenuti risultano oggi superati, ma è allineata alle più recenti bozze delle Circolari n. 272 (7° agg.to), 217 (13° agg.to) e 115 (20° agg.to) che sono state divulgate informalmente agli intermediari, per il tramite delle associazioni di categoria, lo scorso dicembre.

La normativa relativa alla segnalazione in Centrale dei Rischi (Circolare n. 139) continua a fare riferimento ad analoghe fattispecie di deterioramento, con alcune differenze che riflettono le particolari caratteristiche della rilevazione in questione.

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della documentazione PUMA2 da porre in essere a partire da gennaio 2015 ed è rivolta a tutti gli intermediari, inclusi quelli già destinatari della specifica Nota tecnica “Le segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate (FINREP)”.

## **1. ATTIVITA' FINANZIARIE DETERIORATE**

Secondo la nuova nozione si definiscono “attività finanziarie deteriorate” le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “*non-performing*” come definita negli ITS “*on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013*”.

La classificazione tra esposizioni “*performing*” e “*non-performing*” esclude le “attività detenute per la negoziazione”. Conseguentemente nella funzione che determina le esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate (F27\_9, cfr. allegato) tali attività non devono essere più prese in considerazione nei calcoli <sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> La medesima esclusione deve essere operata dagli intermediari nella creazione della FTO 02479.99.

Inoltre, nella categoria delle esposizioni “fuori bilancio” non devono rientrare i derivati. Tale esclusione non rende più necessaria l'alimentazione sulle relative FTO del campo **05058 – ESPOSIZIONE PER FASCIA SCADUTO**.

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ora ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Si segnala che tale soluzione comporta, di norma, l'allocazione nella categoria delle inadempienze probabili delle esposizioni attualmente classificate come ristrutturate<sup>3</sup>. Inoltre, per effetto dell'abolizione della categoria degli incagli oggettivi, le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate continuano a essere segnalate come tali e non più come incagli oggettivi, indipendentemente dall'anzianità di scaduto/sconfinamento.

### **1.1. Sofferenze**

La normativa continua a prevedere la segnalazione nelle sofferenze dell'intera esposizione nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in

---

<sup>3</sup> Si ritiene che le inadempienze probabili rappresentino la categoria più idonea, rispetto agli scaduti/sconfinanti deteriorati e alle sofferenze, a comprendere il complesso dei crediti verso un soggetto con esposizioni ristrutturate. Infatti, al momento della concessione viene “azzerato” il precedente scaduto e l'allocazione dell'esposizione rinegoziata fra quelle deteriorate sottintende una valutazione dello status del debitore sulla base del principio dell’“unlikely to pay”.

situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui al paragrafo 180 degli ITS.

Le modalità di alimentazione dell'input rimangono sostanzialmente invariate (cfr. I0321 allegata).

## **1.2. Inadempienze probabili**

La normativa prevede che la classificazione delle esposizioni tra le inadempienze probabili sia il risultato del giudizio dell'intermediario circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata indipendentemente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è

denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Le esposizioni verso soggetti *retail* possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché l'intermediario valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

L'individuazione delle inadempienze probabili (cfr. anche I0321 allegata) avviene attraverso la valorizzazione del nuovo **campo di input 05206 – INADEMPIENZE PROBABILI**, che presenta il seguente dominio:

0 = NO;

1 = SI.

Per i titoli è invece prevista l'alimentazione della nuova FTO **01172.94 (Titoli e cedole non riscuotibili: inadempienze probabili)**.

Tra le inadempienze probabili va incluso, salvo che non ricorrano i presupposti per una classificazione fra le sofferenze, anche il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui al paragrafo 180 degli ITS.

### **1.3. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**

La categoria include le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti.

Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui al paragrafo 180 degli ITS.

Le modalità di alimentazione dell’input rimangono sostanzialmente invariate (cfr. I0321 allegata). Tuttavia, per effetto dell’abolizione della categoria degli incagli oggettivi, è stata definita la nuova funzione F27\_9 per la determinazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti.

#### **1.3.1. Pulling effect**

Nell’ambito della determinazione delle esposizioni scadute/sconfinanti in base all’approccio per transazione è previsto che, qualora l’intero ammontare di un’esposizione per cassa scaduta e/o sconfinante da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o



superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso tale debitore vada considerato *non-performing* (c.d. “*pulling effect*”).

Gli intermediari devono pertanto eseguire la sottofase 2 della funzione F27\_9 che effettua questa verifica (cfr. allegati). Al raggiungimento della soglia del 20% sui rapporti relativi al cliente in questione viene impostato il **campo 05589 - PULLING EFFECT** uguale a 1. Per quanto riguarda la valorizzazione dei campi 05520 e 05820 (quest’ultimo solo per le banche), l’azienda dovrà continuare ad alimentarli a livello di singolo rapporto.

## **2. ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE**

Le esposizioni creditizie oggetto di concessione (*forbearance*) comprendono le categorie delle esposizioni deteriorate (“*Non-performing exposures with forbearance measures*”) e delle esposizioni in bonis (“*Forborne performing exposures*”) oggetto di concessione, così come definite negli ITS (cfr. artt. 163 e seguenti).

L’individuazione delle esposizioni oggetto di concessione deteriorate deve essere operata attraverso il nuovo **campo 05226 - ESPOSIZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATA**, che viene richiesto in input anche sulle forme tecniche dei titoli (cfr. I0321 allegata) e presenta il seguente dominio:

0 = NO;

9 = SI.

Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

Sono incluse anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie realizzate con un intento liquidatorio, da ricondurre fra le sofferenze.

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari – grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra quelle “scadute e/o sconfinanti”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

Le altre esposizioni oggetto di concessioni, che ricadono nella categoria delle “*Forborne performing exposures*” come definita negli ITS, sono individuate dal nuovo campo **05526 – ESPOSIZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE IN BONIS** (cfr. I0321 allegata), che presenta il seguente dominio:

0 = NO;

1 = OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE;

2 = OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE.

Con riferimento alle esposizioni oggetto di concessione, i soli intermediari interessati dalla produzione della segnalazione

consolidata armonizzata (base informativa M1) devono inoltre alimentare i seguenti campi:

#### **05527 – TIPO CONCESSIONE**

0 = NON APPLICABILE;

1 = MODIFICA DEI TERMINI E/O DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI;

2 = RIFINANZIAMENTO.

Il campo deve essere valorizzato se il campo 05226 è uguale a 9 oppure il campo 05526 è diverso da zero.

#### **05528 – ESPOSIZIONE SOTTO OSSERVAZIONE**

0 = NO;

1 = Sì.

Il campo deve essere valorizzato se il campo 05526 è diverso da zero limitatamente alle esposizioni oggetto di concessione che “provengono” dalla categoria dei deteriorati e che presentano le caratteristiche per essere considerate “*performing*”.

#### **05524 – CONCESSIONE A ESPOSIZIONI DETERIORATE**

0 = NO;

1 = Sì.

Il campo deve essere valorizzato se il campo 05226 è uguale a 9 e deve assumere valore 1 qualora la misura di concessione sia stata estesa ad un debitore già *non-performing*.

Si evidenzia in particolare che il paragrafo 178 dell’ITS prevede che un’esposizione oggetto di concessione possa essere

considerata *performing* alla data di estensione della concessione se entrambe le seguenti condizioni sono rispettate:

- l'estensione stessa non implica la classificazione dell'esposizione come *non-performing*;
- l'esposizione non si trova in uno status di *non-performing* nel momento in cui viene estesa la concessione.

Inoltre, in merito alla cessazione della classificazione nella categoria *forborne*, il paragrafo 176 dell'ITS fornisce criteri puntuali, che devono essere verificati tutti contemporaneamente:

- il contratto deve essere considerato *performing*, incluso il caso in cui è stato riclassificato dalla categoria del *non-performing* dopo un'analisi della condizione finanziaria del debitore che abbia mostrato che non ricorrono più le condizioni per essere considerato *non-performing*;
- è trascorso un periodo minimo di osservazione (*probation*) di 2 anni dalla data in cui l'esposizione *forborne* è stata considerata *performing*;
- sono stati effettuati regolari pagamenti di ammontari significativi della quota capitale o degli interessi almeno durante metà del periodo di verifica;
- alla fine del periodo di osservazione nessuna delle esposizioni del debitore è scaduta per più di 30 giorni.

I suddetti criteri lasciano intendere chiaramente come lo status di "*forborne non-performing*" di un'esposizione non sia compatibile con lo status "*performing*" del debitore nel suo complesso. A tal

riguardo, al fine di garantire piena coerenza alla generazione, si ritiene opportuno operare un “trascinamento” a *non-performing* di tutti i rapporti di un cliente che presenti almeno un rapporto con campo 05226 uguale a 9. A tal fine si utilizza, previa alimentazione della nuova FTO 02477.99 da parte delle aziende<sup>4</sup>, la funzione F27\_8 (TRATTAMENTO DEI DEBITORI CON ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATE) (cfr. allegato).

### 3. FASCIA DI SCADUTO

Nelle segnalazioni di vigilanza, in linea con il paragrafo 159 dell'ITS, è prevista la ripartizione delle attività finanziarie, “*performing*” e “*non-performing*”, in base alla fascia di scaduto. A tal fine è necessario utilizzare in generazione il campo **05058 - ESPOSIZIONE PER FASCIA SCADUTO**, già in uso per individuare la “fascia scaduto” per le esposizioni scadute non deteriorate, anche per le esposizioni deteriorate (con esclusione delle sofferenze).

Allo stato attuale il Gruppo Puma2 non dispone di un'interpretazione ufficiale che chiarisca se per il FINREP la ripartizione delle esposizioni per fascia di scaduto, in caso di approccio per debitore, debba essere effettuata a livello di cliente (secondo la regola del ritardo più elevato) o per singola linea di credito.

---

<sup>4</sup> L'alimentazione non è dovuta per i soggetti *retail* da parte degli intermediari che adottano l'approccio per transazione.

In attesa di conoscere tale interpretazione, il Gruppo Puma2 ritiene opportuno procedere alla ripartizione per fascia di scaduto sulla base di quanto indicato nel campo 05058 sulla singola linea di credito anche per le attività *non-performing*.

L'interpretazione alternativa prevedrebbe, in caso di approccio per debitore, la determinazione della fascia di scaduto a livello di cliente. Qualora dovesse prevalere questa seconda ipotesi, occorrerebbe operare i seguenti interventi alla documentazione:

- definizione della funzione F27\_7 che provvede ad impostare il **campo 05558 – FASCIA DI SCADUTO PER DEBITORE** per le sofferenze (solo per FINREP), le inadempienze probabili e per i debitori *performing* con almeno una esposizione scaduta/sconfinante;
- modifica alla funzione F27\_8 per impostare il campo 05558 per i debitori con almeno un'esposizione oggetto di concessione deteriorata, per i quali viene fornita la FTO 02477.99;
- esecuzione dell'istruzione contenuta al punto f) della sottofase 2 della funzione F27\_9 per impostare il campo 05558 per i debitori sui quali ha agito il *pulling effect*;
- modifica del dominio del campo **05009 (ESPOSIZIONE SCADUTA/SCONFINANTE)**, alimentato sulla FTO 02479.99 per i debitori scaduti/sconfinanti da oltre 90 giorni diversi da quelli a sofferenza o a inadempienza probabile, che prevede ora i seguenti valori:
  - 1 = ESPOSIZIONE SCAD./SCON. DA PIU' DI 90 E FINO A 180 GG.
  - 3 = ESPOSIZIONE SCAD./SCON. DA PIU' DI 180 GG E FINO A 1 ANNO
  - 4 = ESPOSIZIONE SCAD./SCON. DA PIU' DI 1 ANNO.

#### 4. PARALLEL RUNNING

Per finalità di ricostruzione delle serie storiche, limitatamente al 1° semestre 2015, è previsto un *parallel running* per talune voci delle segnalazioni non armonizzate trasmesse dalle banche, che devono continuare ad essere inviate secondo l'attuale classificazione. In particolare le voci da segnalare sono le seguenti:

Matrice dei conti:

- a) 58365 per le date contabili 31 marzo e 30 giugno 2015;
- b) 40700; 40702; 40730; 40732, 40734 e 40745 per la data contabile 30 giugno 2015;

Segnalazioni consolidate:

- c) 36197, 36199 e 36201 per le date contabili 31 marzo e 30 giugno 2015.

A tal fine la procedura Puma può supportare le banche anche nella produzione delle suddette voci. Infatti:

- le “attività detenute per la negoziazione”, pur non essendo più classificate per qualità del credito, continuano ad essere classificate per “contagio” all'interno della procedura e quindi potrebbero essere riallocate tra quelle deteriorate qualora il debitore lo sia per effetto delle attività diverse da quelle detenute per la negoziazione e dai derivati;
- il campo 00106 e la FTO 01172.92, che fino al 31 dicembre 2014 hanno individuato le partite incagliate, continuerebbero ad essere alimentati per ulteriori due trimestri secondo le modalità descritte nella versione del 21 luglio 2014 dei documenti I0321 (ATTIVITA'

DETERIORATE) e A0018 (EVIDENZE FIDI E GARANZIE);

- il campo 00126 e la FTO 02478.99<sup>5</sup>, che fino al 31 dicembre hanno individuato, rispettivamente, le esposizioni ristrutturate e i debitori che presentano almeno un'esposizione ristrutturata, continuerebbero ad essere alimentati per ulteriori due trimestri secondo le modalità descritte nella versione del 21 luglio 2014 dei documenti I0321 (ATTIVITA' DETERIORATE) e A0018 (EVIDENZE FIDI E GARANZIE); di conseguenza, la versione del 21 luglio 2014 della funzione F27\_1 (TRASCINAMENTO DELLE ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE) dovrebbe essere eseguita ancora per due trimestri;
- la versione del 21 luglio 2014 della funzione F27\_2\_1 (DETERMINAZIONE DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINANTI - BANCHE) dovrebbe essere eseguita ancora per due trimestri;
- per le banche che adottano l'approccio per transazione per il portafoglio *retail*, la nuova sottofase 2 della funzione F27\_9 è stata definita in modo tale che l'applicazione del *pulling effect* può essere tenuta in considerazione o meno a seconda di come si definisce la generazione.

---

<sup>5</sup> Dal momento che il parallel running non prevede la segnalazione della voce 40703 della base informativa W (classificazione della clientela prima della ristrutturazione), non è più necessario per le banche alimentare il campo 05007 - STATUS DI PROVENIENZA PER ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE sulla FTO 02478.99.